

Riunione dell'1 aprile 2010

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Amato Montanari
 Avv. Massimo Vergara Caffarelli

CAF/31/2010 – Appello della Sirio Pallavolo Perugia S.r.l. avverso la decisione del Giudice di Lega Serie A Femminile n. 5 del 17.2.2010.

Con la decisione all'epigrafe, il Giudice di Lega, sui deferimenti della Commissione Ammissione ai Campionati Pallavolo Serie A Femminile in data 11 novembre 2009 e 18 gennaio 2010, ha così provveduto: *“Condanna. la Società SIRIO PALLAVOLO PERUGIA Srlsd al pagamento, a favore della LEGA PALLAVOLO SERIE A FEMMINILE della sanzione pecuniaria commisurata in € 3.000,00 da effettuarsi entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del presente provvedimento a mezzo fax o posta elettronica”*; il tutto in ragione del mancato deposito presso la Commissione stessa di tutta o parte della documentazione fiscale, amministrativa e contabile ivi partitamente descritta.

Avverso la sentenza ha proposto appello Sirio Pallavolo Perugia, lamentando:

- a) Nullità della decisione per violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito della parte incolpata. Mancata audizione della stessa.
- b) Nullità e/o annullabilità della decisione per violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Mancata conoscenza degli atti e documenti di cui al fascicolo di causa.
- c) Mancata indicazione. nel Regolamento di Ammissione ai Campionati dei termini indicati dal Giudice di Lega asseritamente violati. Non perentorietà dei termini indicati dal Giudice di Lega.
- d) Inesistenza e/o insussistenza delle violazioni ascritte.
- e) Erroneità. insufficienza infondatezza illogicità e contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata

Nel corso del procedimento sono state depositate memorie sia dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile (ex art. 95 n. 2 R.Giur) sia dal sodalizio appellante, il quale - ma solo in tale ultimo scritto - ha ulteriormente eccepito che:

f) *“la Lega Pallavolo Serie A Femminile non può essere qualificata né come parte del presente procedimento, né come soggetto interessato o controinteressato, in quanto ente dal quale promana direttamente l'organismo che ha emesso la decisione impugnata e che pertanto deve rimanere super partes o comunque estranea al presente procedimento [...] I soggetti interessati e controinteressati cui fa riferimento l'art. 95.2/Reg.Giurisd. richiamato dalla Lega stessa, infatti, non possono identificarsi con lo stesso ente che, ai sensi dell'art. 24/Statuto (anch'esso richiamato dalla Lega), ha istituito il Giudice di Lega”*.

All'udienza di discussione tenutasi l'1.4.2010 - cui nessuno ha presenziato per Sirio Pallavolo - la CAF si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente esaminate - e disattese - le eccezioni che precedono sub a), b) e f).

Ed invero, dalla documentazione in atti risulta in modo inequivoco che nessuna violazione del diritto di difesa si è verificata nel (solo) procedimento che rileva in questa sede, quello cioè tenutosi dinanzi il Giudice di Lega e definito con la sentenza impugnata. In tale fase, infatti, l'audizione della parte a chiarimenti è incombente meramente eventuale, previsto dal Regolamento di Lega solo se il Giudice lo ritenga necessario o l'interessato ne faccia richiesta

Ipotesi queste entrambe non ricorrenti nel caso di specie.

Inoltre, relativamente alla richiesta di ottenere copia degli atti di causa (formulata dal sodalizio appellante con telefax del 5.3.2010 indirizzato [non al Giudice di Lega ma] alla Commissione di Ammissione ai Campionati) e alla successiva mancata trasmissione degli stessi, deve ritenersi che tutto si trovasse già in possesso della Sirio Pallavolo. Tale affermazione infatti, contenuta nella lettera di risposta inoltrata dalla Lega in data 8.3.2010, non è stata confutata dal sodalizio appellante, il quale, per parte sua, non è stato in grado di specificare quali e quanti fossero i documenti eventualmente mancanti e per quale ragione o in che modo siffatta omissione avrebbe pregiudicato il corretto esercizio del diritto di difesa.

Quanto alla pretesa carenza di legittimazione al giudizio della Lega di Serie A Femminile, la relativa eccezione - prima ancora che infondata (persino dinanzi il Giudice amministrativo è richiesta ed ammessa la partecipazione, come controinteressato, della Federazione di appartenenza dell'Organo di Giustizia sportivo che abbia emesso la decisione impugnata) - va dichiarata inammissibile, stante il chiaro disposto dell'art. 90 nn. 2-3 R.Giur.

Venendo al merito della controversia, osserva la CAF che, al di là della perentorietà o meno dei termini fissati dalla Commissione di Ammissione ai Campionati con lettera del 31.8.2009, assume rilievo ai fini del decidere che al momento del deposito della sentenza appellata, Sirio Pallavolo - circostanza questa non confutata con l'atto di appello e dunque da ritenersi pacifica - non avesse ottemperato, sia pure in parte, alle richieste formulate - e con largo anticipo - dalla Commissione stessa (cfr. il Comunicato del Giudice di Lega ove, riferendosi alla documentazione da produrre, si afferma "*ad oggi non ancora depositata*").

Questo Giudice di appello ha già avuto modo di chiarire come la Lega - così agendo ed operando in regime di autotutela ed in piena autonomia, nel quadro di regole auto determinate (salva l'approvazione del Consiglio Federale FIPAV) in virtù delle prerogative (deleghe e riconoscimenti) ad essa statutariamente riservate (art. 66 Statuto FIPAV) - debba ricevere sufficienti e comprovati elementi per valutare complessivamente la solvibilità, l'affidabilità e la consistenza delle società richiedenti ed eventualmente ammesse ai Campionati di vertice (specie se, come nel caso in esame, in forza della recente acquisizione del titolo sportivo) la trasparenza e veridicità delle scritture e l'assenza di debiti sia verso l'erario sia verso altri soggetti, che possano minare la "stabilità" del sodalizio nel prosieguo della stagione sportiva, anche in vista dell'iscrizione al Campionato successivo.

Orbene, è assai evidente che - trattandosi di situazioni in continuo divenire - le attività di verifica degli organi preposti (in questo caso della Commissione di Ammissione ai Campionati) non possono e non debbono cessare con il provvedimento di ammissione (come vorrebbe Sirio Pallavolo) ma, ricorrendone le condizioni, sono destinate a perdurare ovvero - se del caso - a rinnovarsi nel tempo, proprio per garantire il raggiungimento degli scopi qui sopra descritti,

esercitando così quel potere dovere di “monitoraggio” che a ben vedere (peraltro espressamente previsto in Premessa sub a) e b) dal R.A.C. in vigore per la corrente stagione sportiva) nemmeno Sirio Pallavolo ha inteso disconoscere.

Essa infatti, prescindendo dalle prese di posizione formali manifestate con la lettera 18.11.2009 e reiterate con l’atto di appello, si è fatta parte diligente, ottemperando - ma solo tardivamente e/o comunque parzialmente - alle richieste dell’organo di controllo.

Tuttavia Sirio Pallavolo, con la propria condotta omissiva - come desumibile dalle iniziative assunte dalla Commissione di Ammissione, che proprio per questo ha deferito il sodalizio al Giudice di Lega - ha indubbiamente impedito l’effettività dei suddetti controlli oltre che l’adozione e/o comunque l’efficacia delle necessarie contromisure, realizzando così obbiettivamente un illecito che, prescindendo totalmente da quelli oggetto di ulteriori ed autonomi procedimenti tutt’ora pendenti in ambito FIPAV (cfr. all.4 al ricorso in appello) si risolve nella violazione di regole autonome e autodeterminate, destinate a regolare i rapporti tra società consociate. nel ristretto ambito della Lega Pallavolo di Serie A Femminile, cui Sirio Pallavolo indubbiamente aderisce e partecipa.

Alle argomentazioni suesposte, che assorbono ogni altra domanda e/o ragione, non essendo stata proposta subordinata in ordine alla riduzione ad equità della sanzione irrogata, conseguono il rigetto dell’appello, con integrale conferma della decisione impugnata.

P.Q.M.

Rigetta l’appello e conferma in ogni sua parte la decisione impugnata.
Dispone incamerarsi la tassa ricorsi.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 6.4.2010